PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 19

All'esecuzione delle opere contemplate degli articoli 14 e 15 della presente legge, provvedera' il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio per la parte riguardante le opere di rinsaldamento della zona montana.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	II
Capo	Unico — Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it